

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **4** DEL **27.01.2016**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN VENANZO-

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 8.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) MARINELLI MARSILIO	<i>Sindaco</i>	X	
2) POSTI STEFANO	<i>Assessore</i>	X	
3) CODETTI SAMUELE	<i>Assessore</i>		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to S. Mortaro

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to R. Tonelli

- Evidenziato che le motivazioni che hanno indotto la Giunta Comunale a proporre la concessione della gestione dei campi di calcio di proprietà del Comune all'unica Associazione sportiva locale sono da un lato la necessità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane di cui dispone il Comune, dall'altro l'esigenza di responsabilizzare la Associazione sportiva al fine di ottimizzare l'utilizzo degli impianti e di realizzare economie di spesa;
- Rilevato che tale scelta ha consentito in base ad esperienze fatte in altri Comuni, una significativa economicità di gestione, dovuta, tanto all'opera prestata volontariamente, quanto nel valore della gestione partecipata dei servizi da parte dell'utenza;
- Dato atto che la gestione dell'impianto tramite il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo più direttamente interessato all'uso dell'impianto stesso dal punto di vista tecnico, favorisce il raggiungimento degli obiettivi di promozione ed educazione allo sport e, nel contempo, consente la gestione tecnico-manutentiva dell'impianto con economicità, adeguatezza, efficacia ed efficienza;
- Visto che l'art. 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte di enti locali territoriali debba essere aperto a tutti i cittadini, dovendosi garantirne altresì l'uso, sulla base dei criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive e che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 19 della L. n. 289/2002, nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione possa essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso;
- Ritenuto di poter provvedere all'affidamento in gestione dei Campi di Calcio, tramite apposita convenzione;
- Ritenuto congruo stabilire:
 1. una durata della convenzione fino al 31/12/2018;
 2. che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del campo da calcio e del verde che ne costituisce pertinenza, come pure alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della palazzina di servizio, come meglio verrà specificato nell'apposito disciplinare;
 3. che risulteranno a carico del concessionario le spese di pulizia, le spese di riscaldamento, di luce e di acqua;
 4. che risulterà a carico del concessionario la custodia e sorveglianza degli immobili;
 5. che il concessionario dovrà rispondere dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo;
 6. che il concessionario dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria a garanzia;
 7. che il concessionario dovrà altresì sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse;
 8. che l'Amministrazione comunale verificherà il corretto utilizzo dell'impianto sportivo e potrà assoggettare il concessionario a delle penali, fino a giungere alla rescissione della convenzione;
 9. che il concessionario sarà tenuto a consentire alle altre associazioni sportive di calcio e/o ad altri soggetti aventi sede nel territorio del Comune di San Venanzo l'utilizzo dell'impianto sportivo, previo accordo tra le parti ed applicando tariffe massime stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 10. che il Comune di San Venanzo riconoscerà, per la promozione dell'attività sportiva nel proprio territorio comunale soprattutto riferita al settore giovanile per l'educazione allo sport e l'avviamento all'attività sportiva, all'associazione sportiva affidataria della gestione dei campi

sportivi un contributo di € 16.000,00 per ciascun anno di validità della convenzione;

- Vista la convenzione allegata alla presente che contiene le norme di affidamento per la gestione;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

1. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del campo di calcio e del campo polivalente di Via della Corta e relativi servizi, regolante i rapporti che, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, la gestione dei campi di calcio e polivalente siti in San Venanzo all'associazione sportiva A. D. San Venanzo, per un periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018, specificando che i rapporti saranno regolati mediante la disciplina stabilita dalla convenzione;
3. Di dare atto che la spesa prevista in convenzione è stanziata nella missione 6 - programma 1 bilancio pluriennale 2015/2017 e lo stanziamento sarà confermato anche nel bilancio pluriennale 2016/2018 al momento della sua prossima approvazione.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN VENANZO

Provincia di Terni

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E RELATIVI SERVIZI

L'Anno DUEMILASEDICI il giorno del mese di ... presso la Residenza Comunale di San Venanzo nell'Ufficio del Segretario Comunale.

Avanti a me Dott.ssa Augusta MILLUCCI Segretario Generale del Comune di San Venanzo, autorizzato a rogare contratti nei quali l'Ente è parte, nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono presenti:

1. Il Sig. nato a il, che dichiara di intervenire in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Venanzo (codice fiscale: 00185990553) giusto Decreto Sindacale n. del, il quale interviene e stipula in nome e per conto del Comune medesimo.
2. Il Sig. nato a il ... che dichiara di intervenire in qualità di Presidente pro tempore e Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica San Venanzo, riconosciuta dal CONI - P.I. 00473570554

Premesso che:

o con atto deliberativo n. ... del ... la Giunta Comunale stabiliva di procedere all'affidamento della gestione in convenzione dei campi di calcio e relativi servizi;

Tutto ciò premesso forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

il Comune di San Venanzo, come sopra rappresentato, affida all' Associazione Sportiva "A.S.D. San Venanzo" che come sopra rappresentata accetta gli impianti sportivi così distinti in catasto:

1) Impianto ubicato in San Venanzo Area Sportiva Loc. Poverina distinto al foglio catastale n. 84 partt. 129 sub 2 e 3, 159, 130 e 152, composto da:

- Campo regolamentare di mq. 7.150 con fondo in erba e dotato di:

- Recinzione con paletti in ferro e rete metallica plastificata di colore verde;
- Impianto di irrigazione;
- N. 2 porte regolamentari complete di rete;
- N. 2 panchine;
- N. 4 bandierine;

- Area parcheggio atleti-arbitri, area riscaldamento atleti ed area di accesso all'impianto, completamente recintata, della superficie complessiva di circa mq. 3.703,55 con fondo sistemato con stabilizzato;

- Blocco servizi, la cui copertura ha la funzione di gradinata per il pubblico della superficie complessiva coperta pari a mq. 287,36. La gradinata è dotata di una copertura con struttura in acciaio per il

sostegno di pannelli fotovoltaici, la cui gestione e manutenzione è a carico della ditta "San Venanzo Energia" con la supervisione del Comune di San Venanzo ed è esclusa dall'affidamento alla A.S.D. San Venanzo di cui alla presente convenzione.

- Il blocco servizio debitamente recintato è suddiviso in:

a) Piano Terra:

- N. 2 locali ad uso spogliatoi squadre, completi di panche e appendiabiti e dotati di docce e W.C.;
- N. 2 locali ad uso spogliatoi arbitro-guardialinee, completo di panca e appendiabiti e dotato di docce e W.C.;
- N. 1 locale ripostiglio;
- N. 1 locale adibito a pronto soccorso dotato di servizio igienico;
- N. 1 sala per riscaldamento;
- Locale centrale termica;
- Locale centrale idrica;
- Locale ripostiglio-magazzino;

b) Piano Primo:

- Servizi igienici per il pubblico;
- N. 1 locale biglietteria;
- N. 1 locale uso bar.

2) Campetto di allenamento ubicato in aderenza al campo di calcio principale distinto al Fg. 84 part. 129 e 130, composto da:

- o campo in terra delle dimensioni di ml. 30 x 50;
- o recinzione con paletti in ferro e rete metallica;
- o punti di illuminazione.

3) Impianto sportivo ubicato in San Venanzo Via della Corta distinto al foglio catastale n. 64 part. 10 e 11 e composto da:

- Campetto polivalente (calcetto - tennis - pallavolo) di mq. 648,00 con fondo in erba sintetica dotato di:

1. recinzione con paletti in ferro e rete metallica;
2. n. 2 porte regolamentari complete di rete;
3. n. 1 rete movibile per il tennis e la pallavolo;
4. blocco servizi dislocato su due piani della superficie complessiva coperta pari a mq. 24 suddivisa in:
 - o primo terra n. 2 locali ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce
 - o piano primo n. 2 locali ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce

e. blocco servizi realizzato con struttura in prefabbricato della superficie complessiva coperta pari a mq. 12.50 composta da piano terra n. 1 locale ad uso spogliatoi e docce.

ART. 2

La durata della presente convenzione viene stabilita nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018.

ART. 3

Il Comune di San Venanzo si riserva la possibilità di utilizzo degli immobili e le sue pertinenze per consentire lo svolgimento di attività o

manifestazioni sportive e ricreative da questo promosse e/o patrocinate, previo congruo avviso al concessionario. L'uso delle strutture da parte della Amministrazione comunale è gratuito.

La struttura del campo polivalente resterà a disposizione dell'Istituto Comprensivo di San Venanzo, limitatamente al periodo scolastico e in orario antimeridiano, per lo svolgimento delle attività connesse all'attività motoria e all'insegnamento dell'Educazione Fisica. L'uso delle strutture da parte dell'Istituto di San Venanzo è gratuito.

ART. 4

La consegna al gestore delle strutture facenti parte dei suddetti campi sportivi è effettuata mediante apposito verbale di consegna e previa compilazione dell'inventario dei beni immobili, mobili e degli arredi di ciascun locale con indicazione dello stato di conservazione degli stessi, che verranno depositati in atti. Copia del verbale e dell'inventario verranno, altresì, consegnati al gestore.

Analogamente si procederà al momento della cessazione del rapporto contrattuale.

ART. 5

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario.

Dell'attività del custode e degli oneri connessi, risponde il concessionario.

ART. 6

E' fatto espressamente divieto al gestore concedere ad altri la gestione della struttura in tutto od in parte, sotto qualsiasi forma, pena il recesso immediato della convenzione da parte del Comune.

Nello svolgere la propria attività di promozione sportiva, il gestore dovrà sempre tener presente quanto previsto dal verbale di omologazione degli impianti.

ART. 7

Il concessionario sarà tenuto a consentire alle altre associazioni sportive aventi sede nel territorio del Comune di San Venanzo l' utilizzo degli impianti. Le modalità di utilizzo saranno concordate tra le parti. Le condizioni economiche applicate sono quelle previste al successivo art. 8 della presente convenzione.

ART. 8

Il soggetto aggiudicatario potrà consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo a privati residenti ed alle associazioni sportive e/o ad altri soggetti non aventi sede nel territorio comunale applicando le tariffe seguenti:

CAMPO SPORTIVO IN ERBA UBICATO IN LOC. POVERINA:

Diurno

Privati e/o Associazioni non residenti € 100,00

Privati € 100,00

Associazioni residenti € 80,00

Per quanto riguarda l'uso del Campo polivalente ubicato in Via della Corta si applicano le seguenti tariffe:

ATTIVITA'	DIURNO	NOTTURNO
TENNIS	€ 4,00 a giocatore	€ 5,00 a giocatore
CALCETTO	€ 40,00 a partita	€ 50,00 a partita
PALLAVOLO	€ 40,00 a partita	€ 50,00 a partita

Le presenti tariffe si intendono per un'ora di gioco.

I proventi sono di spettanza del concessionario.

Su proposta motivata del concessionario la Giunta Comunale può approvare le variazioni alle tariffe previste nella presente convenzione.

ART. 9

Il concessionario dovrà, a titolo di corrispettivo della concessione, eseguire i lavori, atti a garantire la conservazione e l'efficienza degli impianti. La manutenzione del campo da gioco e del verde che ne costituisce pertinenza, come pure la manutenzione dei locali ed impianti oggetto della concessione è a carico del concessionario secondo quanto meglio di seguito specificato:

1) Impianto Loc. Poverina (manto in erba):

a) manutenzione ordinaria campo da gioco e del verde pertinenziale all'interno della recinzione:

- Taglio periodico del manto erboso;
- Riporto e livellamento del terreno del campo di calcio per recupero delle fallanze con livellamento manuale;
- Concimazione, diserbo selettivo, trattamenti anticrittogamici e semina del campo di calcio compreso l'acquisto dei prodotti;
- Bucatura del manto erboso prima delle sabbiature annuali;
- Sfeltrimento superficiale;
- Segnatura del campo di calcio;
- Innaffiatura del campo di calcio;

La manutenzione del campo di calcio dovrà, comunque, essere effettuata secondo quanto disposto del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, con apposito verbale redatto di anno in anno.

Per il taglio dell'erba il concessionario dovrà disporre in proprio del trattore tosaerba con spese a proprio totale carico.

a) Manutenzione ordinaria locali ed impianti:

- pulizia grondaie e scarichi pluviali;
- riparazioni di parti accessorie di infissi e serramenti;
- riparazioni di apparecchi sanitari e rubinetterie;
- verniciatura periodica, se necessaria, di pali di ferro, cancelli di recinzione e riparazione reti di recinzione, ecc..;
- piccole riparazioni punti luce;

- fornitura e sostituzione lampade di qualsiasi tipo;
- riparazione e/o sostituzione delle parti fisse e mobili, quali porte, reti da calcio, ecc.
- pulizia e riparazione di tutti gli impianti per lo smaltimento sia della acque reflue provenienti dai locali che delle acque meteoriche.

Le spese di pulizia, nonché le spese di riscaldamento, di luce e di acqua sono a carico del concessionario, il quale dovrà provvedere ad effettuare la voltura delle relative utenze.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si intendono le opere e le modifiche necessarie a rinnovare o sostituire parti anche strutturali del campo di calcio, degli edifici e delle loro pertinenze, realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici oltre ai seguenti interventi relativi al campo di calcio:

- N. 1 verticizzazione annuale profonda per il ripristino dei dreni naturali della stratigrafica del suolo per tutta la superficie del campo da effettuarsi con apposito macchinario;
- N. 1 Rigenerazione annuale con semina con miscuglio dello stesso tipo preesistente;
- N. 1 intervento annuale di Top dressing (riporto di sabbia) da effettuarsi con idoneo macchinario;
- Passaggio con rete Keystone dopo gli interventi di sabbiatura.

2) Impianto campo polivalente di Via della Corta sono a carico dell'A.S.D. San Venanzo:

a) pulizia e manutenzione ordinaria campo da gioco e dell'area pertinenziale all'interno della recinzione;

b) pulizia e manutenzione ordinaria locali ed impianti:

- pulizia grondaie e scarichi pluviali
 - riparazioni di parti accessorie di infissi e serramenti
 - riparazioni di apparecchi sanitari e rubinetterie
 - verniciatura periodica se necessaria di pali di ferro, cancelli di recinzione e riparazione reti di recinzione ecc.;
 - piccole riparazioni punti luce;
 - fornitura e sostituzione lampade di qualsiasi tipo;
 - riparazione e/o sostituzione delle parti fisse e mobili, quali porte, reti da gioco, ecc;
- sostituzione delle lampade impianto di illuminazione campo di gioco compreso l'acquisto del materiale.

Le spese di pulizia, nonché le spese di riscaldamento, di luce e di acqua sono a carico del concessionario, il quale dovrà provvedere ad effettuare la voltura delle relative utenze entro quindici giorni dalla stipula della presente.

Restano a carico dell'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si intendono le opere e le modifiche necessarie a rinnovare o sostituire parti anche strutturali del campo di calcio, degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Restano carico inoltre dell'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne all'impianto quali strade parcheggi e scarpate.

ART. 10

La Concessionaria sarà responsabile dell'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sanità, igiene, custodia, sorveglianza e funzionamento degli impianti.

ART. 11

La Concessionaria si obbliga in particolare:

1. A richiedere ed ottenere dalle competenti autorità le prescritte autorizzazioni e licenze per l'esercizio della gestione degli impianti.
2. A provvedere, a propria cura e spese, a dotare gli impianti del personale necessario, nel numero, con le qualifiche e nei modi previsti dalla vigente legislazione e saranno a suo completo carico gli oneri per il corrispettivo delle prestazioni, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali e tutti gli oneri previsti a tale riguardo dalla legislazione vigente.
3. Assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo, al fine di garantire sia il regolare svolgimento delle stesse sia l'incolumità pubblica e privata.
4. Assicurare il decoro, l'igiene e la funzionalità degli impianti, mantenere in perfetta efficienza le strutture e le attrezzature sia nei periodi di chiusura che in quelli di funzionamento.
5. Assumere l'impegno ad installare cartelloni pubblicitari di idonee dimensioni all'interno degli impianti di calcio. La posizione dei cartelloni sarà preventivamente concordata con il competente Ufficio Comunale.

L'Amministrazione rimane sollevata da qualsiasi responsabilità derivante direttamente ed indirettamente dall'installazione dei cartelloni sopra detti.

ART. 12

L'ufficio tecnico comunale monitorerà di continuo il corretto utilizzo dell'impianto ed il mantenimento e la conservazione del manto erboso da parte del concessionario. Qualora riscontri inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, chiederà al concessionario di ripristinare l'ordinaria situazione nel termine di 30 giorni; se ciò non si dovesse verificare e dovesse intervenire l'Amministrazione Comunale per procedere alla sistemazione necessaria, l'Amministrazione tratterà dal contributo di cui all'art. 13 della presente convenzione le spese sostenute.

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, inadempienze continuative, l'Amministrazione Comunale potrà, previa intimazione scritta, revocare la concessione anche prima della scadenza, con conseguente risoluzione "ipso iure" del contratto, procedendo nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni eventualmente subiti.

ART. 13

Per la promozione dell'attività sportiva nel proprio territorio comunale soprattutto riferita al settore giovanile per l'educazione allo sport e l'avviamento all'attività sportiva, il Comune di San Venanzo riconoscerà, all'associazione sportiva affidataria della gestione dei campi sportivi un contributo di € 16.000,00 annuali per ogni anno di vigenza della convenzione.

Il contributo verrà versato ogni anno in due rate:

un acconto di € 9.900,00 nel mese di marzo dell'anno di competenza mentre il saldo verrà erogato nel mese di febbraio dell'anno successivo previo

conguaglio delle eventuali spese anticipate dal Comune per le utenze non ancora volturate dal concessionario.

ART. 14

Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il gestore solleva altresì, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività inerenti la gestione degli impianti.

A garanzia del rischio derivante dalle predette attività, il gestore ha stipulato apposita polizza assicurativa, in data con la Compagnia A....., che solleva il Comune da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi e ove l'Amministrazione risulta espressamente indicata come terzo. Copia di detta polizza è stata rimessa al Comune in sede di stipula e conservata agli atti.

Il gestore ha stipulato, altresì, la polizza di assicurazione per cauzioni n. in data con la Compagnia - fino alla concorrenza massima del valore pari al 1% del costo sostenuto per la realizzazione del nuovo impianto.

Copia di detta polizza è stata rimessa al Comune in sede di stipula e conservata agli atti.

ART. 15

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a totale carico del gestore, mentre per le spese di bollo l'Appaltatore risulta esente in quanto Associazione di promozione sportiva riconosciuta dal CONI ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 - Art. 10 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 punto 27-bis.

La registrazione in applicazione dell'art. 2 bis della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 verrà effettuata solo in caso d'uso.

ART. 16

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA A.D.S. SAN VENANZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MARINELLI Marsilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico **502** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li **03.02.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **03.02.2016** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta